

DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO**del 16 dicembre 2015****su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la Decisione CERS/2014/2****(CERS/2015/4)****(2016/C 97/12)**

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 3,

visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽²⁾ e in particolare l'articolo 458,

vista la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽³⁾, e in particolare gli articoli 133, 134, 138 e 139,

vista la Raccomandazione CERS/2015/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, dell'11 dicembre 2015, sul riconoscimento e sulla fissazione di coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi ⁽⁴⁾, e in particolare la raccomandazione A, la raccomandazione B(3) e la raccomandazione C,

vista la Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario ⁽⁴⁾, e in particolare le raccomandazioni da B a D,

vista la Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 6,

vista la Decisione CERS/2015/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, dell'11 dicembre 2015, sulla valutazione di significatività di paesi terzi per il sistema bancario dell'Unione in relazione al riconoscimento e alla fissazione di coefficienti anticiclici ⁽⁴⁾ e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha il compito di esercitare la vigilanza macroprudenziale nell'Unione. A tale riguardo, il CERS mira a contribuire alla prevenzione o alla riduzione dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria dell'Unione, compresi i rischi che hanno origine al di fuori di essa. Nell'esercizio di tale compito, il CERS si adopera per evitare l'arbitraggio regolamentare e la dispersione transfrontaliera assicurando che, nell'Unione, agli stessi rischi, si applichino gli stessi requisiti macroprudenziali o requisiti equivalenti. Per garantire l'efficacia delle misure di politica macroprudenziale, il CERS ritiene che tre compiti rivestano particolare importanza. Tali compiti sono attribuiti dal diritto dell'Unione e/o conseguono al Regolamento (UE) n. 1092/2010.
- (2) In primo luogo, l'articolo 133 della Direttiva 2013/36/EU e l'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013 attribuiscono al CERS il compito di valutare l'adeguatezza delle misure di politica macroprudenziale prima della loro adozione da parte degli Stati membri o della Banca centrale europea (BCE).
- (3) In secondo luogo, il CERS valuta i potenziali effetti negativi di propagazione transfrontaliera di specifiche misure di politica macroprudenziale e, ove dall'autorità competente all'attivazione sia pervenuta una richiesta di riconoscimento, valuta se specifiche misure di politica macroprudenziale adottate dagli Stati membri debbano essere riconosciute nell'Unione conformemente alla disciplina dettata dalla Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico. Ai sensi dell'articolo 134 della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri possono richiedere al CERS di emanare raccomandazioni nei confronti di altri Stati membri che richiedano il riconoscimento delle loro misure di politica macroprudenziale. In conformità al proprio mandato, il CERS può raccomandare altresì il riconoscimento di misure il cui riconoscimento rientra tra le discrezionalità nazionali.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽⁴⁾ La versione inglese è disponibile sul sito del CERS all'indirizzo: www.esrb.europa.eu.

⁽⁵⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

- (4) In terzo luogo, il CERS contribuisce ad assicurare un'azione coerente nel territorio dell'Unione in relazione ai coefficienti anticiclici che si applicano alle esposizioni verso paesi terzi. L'articolo 138 della Direttiva 2013/36/UE conferisce al CERS il compito di emanare raccomandazioni al fine di assicurare che tali coefficienti anticiclici siano sufficienti a tutelare gli enti dell'Unione dal rischio di una crescita eccessiva del credito in paesi terzi. Ai sensi dell'articolo 139 della Direttiva 2013/36/UE, il CERS può emanare raccomandazioni per assicurare che gli Stati membri esercitino in modo coerente i poteri attribuiti da tale articolo in materia di fissazione e riconoscimento dei coefficienti anticiclici per esposizioni verso paesi terzi.
- (5) In relazione al primo di tali compiti, ossia la valutazione dell'adeguatezza di determinate misure di politica macroprudenziale prima della loro adozione, il CERS ha istituito nel 2014 un gruppo di valutazione incaricato di analizzare tali misure e predisporre pareri e raccomandazioni. Poiché il secondo e il terzo dei suelencati compiti hanno diversi aspetti in comune con il primo, sarebbe opportuno estendere il mandato del già costituito gruppo di valutazione per ricomprenderli tutti. Alla luce dell'ampliamento del mandato conferito al gruppo di valutazione sarebbe altresì necessario modificarne la composizione per ricomprendervi un novero di competenze più ampio. Inoltre, è necessario che il mandato di alcuni membri del gruppo di valutazione nominato conformemente alla Decisione CERS/2014/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico⁽¹⁾, si prolunghi fino alla scadenza del relativo mandato.
- (6) Per consentire al CERS di assolvere questi tre compiti, si raccomanda alle autorità competenti di notificare al CERS le misure di politica macroprudenziale, comprese quelle che vanno oltre gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione. Tali obblighi di notifica sono stabiliti negli articoli 129, paragrafo 2, 130, paragrafo 2, 131, paragrafi 7 e 12, 133, 134, paragrafo 2, 136, paragrafo 7, e 160 della Direttiva 2013/36/UE nonché degli articoli 99, paragrafo 7, e 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre, la Raccomandazione CERS/2015/2 raccomanda alle autorità competenti di notificare al CERS tutte le misure di politica macroprudenziale adottate.
- (7) Le procedure operative del gruppo di valutazione per ciascuno dei tre compiti deve rispecchiare le diverse tempistiche nelle quali il CERS è tenuto ad assolverli. In particolare il CERS formulerà opinioni e raccomandazioni sulla misura in questione entro un mese dalla ricezione della notifica, ai sensi dell'articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Il CERS intende modificare la Raccomandazione CERS/2015/2 entro tre mesi dalla notifica di tali misure. Se il CERS ritiene che sia necessario intervenire sul coefficiente anticiclico applicabile alle esposizioni verso un determinato paese terzo, esso si adopererà per emanare una raccomandazione entro tre mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di un rischio potenziale derivante da livelli eccessivi di espansione del credito nel paese terzo interessato.
- (8) è necessario abrogare la Decisione CERS/2014/2 e sostituirla con la presente decisione al fine di includere i due compiti supplementari sopra indicati tra quelli del gruppo di valutazione e di prevedere corrispondenti modifiche nella sua composizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente decisione istituisce un quadro procedurale comune per l'emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS in merito all'adozione di misure di politica macroprudenziale nell'Unione nei settori definiti al paragrafo 2.
2. Il particolare, lo scopo della presente decisione è quello di stabilire le procedure per l'analisi delle misure di politica macroprudenziale e, se del caso, per emanare:
 - a) raccomandazioni e pareri del CERS su misure di politica macroprudenziale ai sensi dell'articolo 133, paragrafi 14 e 15, della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - b) modifiche alla Raccomandazione CERS/2015/2 per includervi misure supplementari di politica macroprudenziale notificate di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 134, paragrafo 4, della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c) raccomandazioni del CERS sulla fissazione e sul riconoscimento di un coefficiente anticiclico specifico per le esposizioni verso determinati paesi terzi ai sensi, tra l'altro, degli articoli 138 e 139 della Direttiva 2013/36/EU (di seguito, le «raccomandazioni CERS sui coefficienti anticiclici specifici per paesi terzi»).

⁽¹⁾ Decisione CERS/2014/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 27 gennaio 2014, su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti o designate e alla formulazione di pareri e all'emissione di raccomandazioni da parte del CERS (GU C 98, 3.4.2014, pag. 3).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «adozione» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/2;
- 2) per «coefficiente anticiclico» s'intende il coefficiente anticiclico come definito all'articolo 128, paragrafo 7, della Direttiva 2013/36/CE;
- 3) per «Darwin» s'intende il sistema interno di gestione della documentazione del CERS;
- 4) «misura di politica macroprudenziale» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/2;
- 5) «notifica» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/2;
- 6) per «autorità di notifica» s'intende l'autorità competente che effettua la notifica al CERS;
- 7) per «parere» s'intende qualsiasi parere emanato dal CERS a seguito della ricezione di una notifica relativa a una misura di politica macroprudenziale, conformemente all'articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- 8) «riconoscimento» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/2;
- 9) per «raccomandazione» s'intende qualsiasi raccomandazione emanata dal CERS, ai sensi, tra l'altro, degli articoli 133, paragrafo 14, 134, paragrafo 4, 138 e 139 della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- 10) «autorità competente all'attivazione» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/2;
- 11) «autorità competente» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/2;
- 12) «autorità competente del paese terzo» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/1;
- 13) «paese terzo» ha lo stesso significato di cui alla sezione 2, paragrafo 1, della Raccomandazione CERS/2015/1.

Articolo 3

Pubblicazione di misure di politica macroprudenziale

1. Per la notifica al CERS delle misure di politica macroprudenziale adottate che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione, le autorità competenti utilizzano i modelli pubblicati sul sito Internet del CERS. Il segretariato del CERS pubblica le misure di politica macroprudenziale che le autorità competenti hanno adottato, pubblicato e notificato al CERS. L'autorità di notifica può richiedere, e il capo del segretariato del CERS può consentire, che per ragioni di stabilità finanziaria tali misure non siano pubblicate.
2. Il pareri e le raccomandazioni emanate ai sensi della presente decisione, nonché le relative modifiche, una volta approvate dal Consiglio Generale, sono pubblicate sul sito Internet del CERS. L'autorità di notifica può richiedere, e il CERS può decidere, che per ragioni di stabilità finanziaria tali pareri, raccomandazioni o le relative modifiche non siano pubblicati. Le raccomandazioni pubbliche, comprese le relative modifiche, indirizzate alle autorità competenti di tutti gli Stati membri sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Pareri e raccomandazioni del CERS su misure di politica macroprudenziale nazionali

1. Il presente articolo applica ai pareri e alle raccomandazioni nell'accezione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).
2. Ricevuta una notifica ai sensi dell'articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE o dell'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013, il segretariato del CERS la sottopone immediatamente ai membri del Consiglio generale e al gruppo di valutazione tramite Darwin.

3. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla ricezione di una notifica di cui al paragrafo 2, i membri del Consiglio generale possono sollevare questioni sostanziali in merito a eventuali esternalità negative, come effetti negativi di propagazione transfrontaliera della misura di politica macroprudenziale notificata. Tali membri possono altresì comunicare la volontà della rispettiva autorità di partecipare al gruppo di valutazione, in qualità di osservatore, ove questa non sia già rappresentata. Al fine di assicurare un procedimento fluido ed efficiente, i membri, per quanto possibile, sollevano tali questioni sostanziali in lingua inglese.
4. Entro 12 giorni lavorativi della BCE dalla ricezione di una notifica ai sensi del paragrafo 2, il gruppo di valutazione redige una valutazione della misura di politica macroprudenziale nonché un progetto di parere o di raccomandazione sulla sua adeguatezza, tenuto conto dei pertinenti requisiti ai sensi della Direttiva 2013/36/EU e del Regolamento (UE) n. 575/2013 dal punto di vista macroprudenziale e della stabilità finanziaria.
5. Non appena il gruppo di valutazione ha ultimato il progetto di parere o di raccomandazione, il segretariato del CERS lo presenta immediatamente, tramite Darwin, all'esame di tutti i membri del Consiglio generale mediante procedura scritta. Entro quattro giorni lavorativi della BCE dalla presentazione, i membri del Consiglio generale possono formulare osservazioni sul progetto di parere o raccomandazione prima della decisione del Consiglio generale.
6. Entro due giorni lavorativi della BCE dalla data fissata per la ricezione delle osservazioni dei membri del Consiglio generale, il gruppo di valutazione valuta se, alla luce di esse, il progetto di parere o raccomandazione debba essere rivisto e sottopone il progetto finale di parere o raccomandazione al Consiglio generale, tramite il segretariato del CERS.
7. Sulla base della valutazione e del progetto elaborati dal gruppo di valutazione, il Consiglio generale adotta una decisione sul progetto di parere o di raccomandazione. Salvo che sia stata convocata una riunione del Consiglio generale a norma del regolamento interno del CERS, la decisione del Consiglio generale è adottata mediante procedura scritta, nel qual caso ai membri del Consiglio generale sono concessi almeno cinque giorni lavorativi della BCE per esprimere il loro voto. La decisione del Consiglio generale è adottata almeno un giorno lavorativo della BCE prima della scadenza del termine di un mese indicato nell'articolo 133, paragrafo 14, della Direttiva 2013/36/UE o dell'articolo 458, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
8. Se, a seguito di una richiesta di ulteriori informazioni rivolta dal CERS alle autorità di notifica, le informazioni ricevute non contengono ancora tutte le informazioni rilevanti necessarie a valutare l'adeguatezza della misura proposta, compresa la sua conformità ai pertinenti requisiti ai sensi della Direttiva n. 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 575/2013, il CERS può fornire un parere in cui dichiara che non è possibile valutare la conformità della misura ai requisiti di cui alla Direttiva 2013/36/UE e al Regolamento (UE) n. 575/2013. Il CERS, se del caso, può anche emanare un parere o una raccomandazione negativa.

Articolo 5

Raccomandazione del CERS sul riconoscimento di misure di politica macroprudenziale

1. Il presente articolo si applica alle modifiche alla Raccomandazione CERS/2015/2 nel senso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).
 2. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla ricezione da parte del CERS di una richiesta di riconoscimento da parte di uno Stato membro, ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 134, paragrafo 4, della Direttiva 2013/36/UE o dell'articolo 458, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013, il segretariato del CERS la sottopone, tramite Darwin, ai membri del Comitato tecnico consultivo (CTC), al Consiglio generale e al gruppo di valutazione.
 3. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2, i membri del Consiglio generale possono rappresentare al CERS che la misura di politica macroprudenziale notificata avrebbe significativi effetti negativi di propagazione transfrontaliera nella loro giurisdizione e comunicare la volontà della rispettiva autorità di partecipare al gruppo di valutazione, in qualità di osservatore, ove questa non sia già rappresentata. Al fine di assicurare un procedimento fluido ed efficiente, i membri del Consiglio generale, per quanto possibile, forniscono al CERS le informazioni rilevanti in lingua inglese.
 4. Entro 25 giorni lavorativi della BCE dalla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 3, il gruppo di valutazione predispone una valutazione in merito alla necessità di emanare una raccomandazione sul riconoscimento nonché, se necessario, un progetto di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2. Il gruppo di valutazione formula una proposta al CTC in merito al riconoscimento della misura notificata e sulle modalità con le quali il riconoscimento potrebbe essere conseguito nel rispetto della Raccomandazione CERS/2015/2.
- a) Se il gruppo di valutazione stabilisce che sia opportuno discutere in merito al riconoscimento della misura in questione, il segretariato del CERS presenta la valutazione del gruppo di valutazione e il progetto di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2 a una riunione del CTC per la discussione. Tale discussione prende altresì in esame il tipo di misura mediante la quale sarebbe possibile conseguire il riconoscimento della misura in questione da parte di altri Stati membri. Ove non tutte le normative nazionali degli altri Stati membri prevedano una misura analoga a quella in esame, il gruppo di valutazione individua altre misure con effetto equivalente che le autorità competenti al riconoscimento possono utilizzare al meglio delle loro possibilità.

- b) Se il gruppo di valutazione stabilisce che nessuna discussione è necessaria perché la misura notificata è basata sull'esposizione ed è contemplata in tutti gli altri Stati membri, il segretariato del CERS può trasmettere il progetto di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2 tramite Darwin a tutti i membri del CTC ai fini della procedura scritta. In questo caso, il progetto di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2 richiede il riconoscimento di tale misura da parte di tutti gli altri Stati membri.
5. Se, a seguito della riunione del CTC nella quale si è discusso del riconoscimento della misura ovvero conformemente al paragrafo 4, lettera b), si rende necessario dare corso a una procedura scritta del CTC, i membri del CTC possono formulare osservazioni sul progetto di raccomandazione entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla trasmissione tramite Darwin.
6. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dal giorno entro il quale il CTC deve formulare osservazioni ovvero dalla riunione del CTC nella quale è stato discusso il riconoscimento della misura, il segretariato del CERS, se del caso, presenta il progetto di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2 al Consiglio generale ai fini della consultazione tramite Darwin. Se i membri del CTC formulano osservazioni sostanziali nel corso della procedura scritta di cui al paragrafo 5 ovvero durante la riunione del CTC, la predisposizione del progetto di modifica alla Raccomandazione CERS/2015/2 può essere prorogata fino a 25 giorni lavorativi della BCE.
7. Il Consiglio generale può, se del caso, formulare osservazioni sul progetto di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2 entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla presentazione del progetto al Consiglio generale.
8. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dal giorno entro il quale i membri del Consiglio generale devono formulare osservazioni, il segretariato del CERS, se del caso, presenta il progetto finale di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2 al Consiglio generale mediante procedura scritta ai fini dell'approvazione ovvero lo presenta a una riunione del Consiglio generale per l'approvazione. Il Consiglio generale può deliberare in merito al progetto di modifica della Raccomandazione CERS/2015/2 mediante procedura scritta ovvero nel corso di una riunione del Consiglio generale conformemente all'articolo 6 della Decisione CERS/2011/1.

Articolo 6

Raccomandazioni del CERS su coefficienti anticiclici specifici per paesi terzi

1. Il presente articolo si applica alle raccomandazioni nel senso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).
2. Al gruppo di valutazione può essere richiesto di effettuare un'analisi dell'andamento del credito in un paese terzo da cui può scaturire un progetto di raccomandazione del CERS relativa a coefficienti anticiclici specifici per paesi terzi applicabile al paese terzo interessato, nei seguenti casi:
 - a) quando l'autorità competente di un paese terzo richieda il riconoscimento di un coefficiente di riserva superiore al 2,5 per cento;
 - b) quando il CERS sia informato da un'autorità designata, conformemente alla raccomandazione A(1) della Raccomandazione CERS/2015/1 ovvero quando, per i paesi membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), il segretariato del CERS venga a conoscenza che un'autorità competente di un paese terzo ha stabilito un coefficiente anticiclico per quel paese terzo superiore al 2,5 per cento;
 - c) quando il CERS sia informato da un'autorità designata conformemente alle raccomandazioni A(2) e B(3) della Raccomandazione CERS/2015/1;
 - d) quando il CERS sia informato da un'autorità designata conformemente alla raccomandazione C(1) della Raccomandazione CERS/2015/1, ovvero quando il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità competente di un paese terzo membro del CBVB sia stato riconosciuto sulla base di una raccomandazione del CERS e il segretariato del CERS venga a conoscenza che l'autorità competente del paese terzo ha ridotto il coefficiente anticiclico;
 - e) quando il CERS sia informato da un'autorità designata conformemente alla raccomandazione C(2) della Raccomandazione CERS/2015/1, ovvero quando il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità competente di un paese terzo membro del CBVB sia stato fissato sulla base di una raccomandazione del CERS e il segretariato del CERS venga a conoscenza che l'autorità competente del paese terzo ha ridotto il coefficiente anticiclico;
 - f) quando il segretariato del CERS riscontri la sussistenza di elementi indicativi di una crescita eccessiva del credito in uno dei paesi terzi individuati come significativi per l'Unione, come definiti nell'articolo 4 della Decisione CERS/2015/3.
3. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla verifica di uno dei casi di cui al paragrafo 2, il segretariato del CERS presenta, tramite Darwin, tutte le informazioni rilevanti ai membri del CTC, del Consiglio generale e del gruppo di valutazione. Il presidente del gruppo di valutazione decide se e quando effettuare la notifica all'autorità competente del paese terzo al fine di invitare un rappresentante a prendere parte al gruppo di valutazione in qualità di osservatore.

4. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 3, i membri del Consiglio generale possono rappresentare al CERS che i rispettivi Stati membri hanno esposizioni significative verso il paese terzo in questione e indicare la loro volontà di partecipare al gruppo di valutazione in qualità di osservatori, ove le rispettive autorità non siano già rappresentate. Al fine di assicurare un procedimento fluido ed efficiente, i membri, per quanto possibile, forniscono le informazioni rilevanti in lingua inglese.
5. Entro 25 giorni lavorativi della BCE dalla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 4, il gruppo di valutazione predispone una valutazione in merito alla necessità di emanare una raccomandazione relativa a coefficienti anticiclici specifici per paesi terzi applicabili al paese terzo interessato. Se il gruppo di valutazione ritiene che sia necessaria una raccomandazione, la valutazione è accompagnata da un progetto di raccomandazione. Il segretariato del CERS presenta la valutazione e, se del caso, il progetto di raccomandazione a una riunione del CTC per la discussione ovvero tramite Darwin ai fini della procedura scritta del CTC.
6. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla presentazione mediante procedura scritta, i membri del CTC possono formulare osservazioni sulla valutazione e, se del caso, sul progetto di raccomandazione.
7. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dal giorno entro il quale il CTC deve formulare osservazioni ovvero dalla riunione del CTC, il segretariato del CERS presenta la valutazione e, se del caso, il progetto di raccomandazione al Consiglio generale per la consultazione tramite Darwin.
8. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla presentazione, i membri del Consiglio generale possono formulare osservazioni sulla valutazione e, se del caso, sul progetto di raccomandazione.
9. Se il gruppo di valutazione ritiene che sia necessaria una raccomandazione e dalla consultazione del Consiglio generale non sono emerse osservazioni sostanziali, entro cinque giorni lavorativi della BCE dal giorno entro cui i membri del Consiglio generale devono formulare osservazioni, il segretariato del CERS presenta il progetto finale di raccomandazione al Consiglio generale per l'approvazione con procedura scritta ovvero a una riunione del Consiglio generale per l'approvazione.
10. Se dalla consultazione sono emerse osservazioni sostanziali, il segretariato del CERS solleva la questione alla successiva riunione del Consiglio generale per la discussione.
11. Il Consiglio generale può deliberare in merito al progetto finale di raccomandazione mediante procedura scritta ovvero nel corso di una riunione del Consiglio generale conformemente all'articolo 6 della Decisione CERS/2011/1.
12. La procedura descritta nei paragrafi da 3 a 11 può essere abbreviata se la decisione del CERS relativa a coefficienti anticiclici specifici paesi terzi per le esposizioni verso un determinato paese terzo ha carattere d'urgenza. Il presidente del gruppo di valutazione può decidere di abbreviare tale procedura su richiesta dell'autorità di notifica e/o sulla base della natura del rischio sottostante per il sistema bancario dell'Unione.

Articolo 7

Gruppo di valutazione

1. Il gruppo di valutazione predispone le valutazioni e i progetti di parere o raccomandazione su misure di politica macroprudenziale, sul riconoscimento di misure macroprudenziali e sui coefficienti anticiclici per paesi terzi. I membri del gruppo di valutazione, nonché gli osservatori, devono aver maturato un sufficiente livello di anzianità, sia dal punto di vista tecnico che da quello delle politiche.
2. Il gruppo di valutazione è presieduto dal capo del segretariato del CERS ovvero dal supplente designato.
3. Del gruppo di valutazione fanno parte: (a) due rappresentanti del segretariato del CERS incluso il presidente del gruppo di valutazione, (b) un rappresentante della funzione di vigilanza della BCE, (c) un rappresentante della funzione macroprudenziale della BCE, (d) un rappresentante della Commissione europea, (e) un rappresentante dell'Autorità bancaria europea (ABE) e (f) nove membri, ciascuno in rappresentanza di una banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro. Dei nove rappresentanti delle BCN fanno parte i rappresentanti delle BCN che sono membri del Comitato direttivo, compresi i rappresentanti delle BCN dalle quali sono nominati il primo vice presidente del CERS e il presidente del CTC.
4. Sulla base delle designazioni effettuate dalle BCN che fanno parte del Consiglio generale, il Consiglio generale nomina i nove rappresentanti delle BCN di cui al paragrafo 3. Essi sono nominati per lo stesso periodo in cui il rappresentante della rispettiva autorità presso il Comitato direttivo resta in carica o altrimenti per un periodo di tre anni. Se la rispettiva autorità non è rappresentata presso il Comitato direttivo, i rappresentanti delle BCN presso il gruppo di valutazione possono essere rinominati.

5. Tutti gli altri membri del gruppo di valutazione sono nominati a tempo indeterminato.
6. Tutte le istituzioni che fanno parte CERS rappresentate nel gruppo di valutazione possono sostituire i propri membri o designarne più di uno in base alle conoscenze richieste e al tipo di valutazione che il gruppo di valutazione deve effettuare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2. Tali sostituzioni devono essere approvate dal presidente del gruppo di valutazione. La composizione del gruppo di valutazione assicura una rappresentanza equilibrata tra gli Stati membri, sia quelli appartenenti all'area dell'euro che quelli non appartenenti all'area dell'euro.
7. Gli osservatori possono partecipare al gruppo di valutazione al fine di contribuire alla discussione. Possono far parte degli osservatori fino a due rappresentanti per Stato membro, uno della BCN e uno dell'autorità competente o di altre autorità rappresentate nel Consiglio generale del CERS, che abbiano sollevato questioni sostanziali conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, ovvero abbiano segnalato che la misura di politica macroprudenziale in questione avrebbe significativi effetti negativi di propagazione transfrontaliera a livello nazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, ovvero appartengano a uno Stato membro con un'esposizione significativa verso il paese terzo in questione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. I membri del Consiglio generale coordinano la rappresentanza nazionale nel gruppo di valutazione con le autorità nazionali competenti, se esse non sono rappresentate nel Consiglio generale e la misura in discussione rientra nel loro mandato. Quando una raccomandazione o un parere è preparato conformemente all'articolo 133, paragrafi 14 e 15, della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013, i rappresentanti della Commissione e dell'ABE hanno il ruolo di osservatori. Degli osservatori del gruppo di valutazione possono fare parte anche due rappresentanti dello Stato membro che ha notificato una misura di politica macroprudenziale e/o richiesto il riconoscimento di una misura di politica macroprudenziale, uno della BCN interessata e uno dell'autorità nazionale competente. Possono essere invitati in qualità di osservatori anche rappresentanti di paesi terzi, i cui coefficienti anticiclici sono in discussione, nel qual caso essi sono soggetti ad accordi di riservatezza.
8. Qualora, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 ⁽¹⁾, una misura di politica macroprudenziale a livello nazionale sia notificata dalla BCE, invece che da un'autorità nazionale, la BCE è rappresentata da due osservatori e ciascuno Stato membro interessato è rappresentato da due osservatori designati con la stessa procedura, come descritta al paragrafo 7.
9. Per evitare conflitti d'interesse nella valutazione delle misure di politica macroprudenziale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), lo status di membro del gruppo di valutazione cessa temporaneamente, senza sostituzione, per i rappresentanti degli Stati membri o della BCE in tutti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro interessato o la BCE abbiano notificato una misura di politica macroprudenziale ovvero sollevato questioni sostanziali in merito alla misura di politica macroprudenziale ovvero richiesto il riconoscimento di una misura di politica macroprudenziale sottoposta alla valutazione del gruppo di valutazione.
10. I membri del gruppo di valutazione predispongono progetti di parere o raccomandazione conformemente agli articoli 4, paragrafo 4, 5, paragrafo 4, e 6, paragrafo 5, sottoposti al voto del Consiglio generale. Il gruppo di valutazione si adopera per raggiungere il consenso unanime dei propri membri. Quando le circostanze lo richiedono, esso può fornire un parere di maggioranza e uno di minoranza nella valutazione presentata al Consiglio generale.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

1. I nove rappresentanti delle BCN nominati ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 8, della Decisione CERS/2014/2 rimangono in carica fino alla scadenza del mandato iniziale di cui all'articolo 5, paragrafo 8, della Decisione CERS/2014/2.
2. Alla scadenza del mandato biennale iniziale, in data 27 gennaio 2016, ciascuno dei quattro rappresentanti delle BCN interessati sarà sostituito da un rappresentante di ciascuna delle quattro BCN rappresentate nel Comitato direttivo. Se una BCN del Comitato direttivo, successivamente al 27 gennaio 2016, è già rappresentata nel gruppo di valutazione, il rispettivo membro del gruppo di valutazione è sostituito da un rappresentante della BCN dalla quale è stato nominato il presidente del CTC.
3. Successivamente alla scadenza del mandato iniziale triennale, in data 27 gennaio 2017, i cinque rappresentanti delle BCN interessati sono sostituiti da quattro rappresentanti di quattro BCN, nominati conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, e da un rappresentante della BCN dalla quale è stato nominato il primo vicepresidente del CERS.

Articolo 9

Abrogazione

La presente decisione abroga e sostituisce la Decisione CERS/2014/2.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 dicembre 2015.

Il presidente del CERS

Mario DRAGHI
